

SULLA “FLESSIBILITÀ” DELLO STATUTO

ALBERTINO

di **Daniele Trabucco**

Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università
degli Studi di Padova

La qualifica di Costituzione flessibile attribuita allo Statuto Albertino del 1848¹, nonostante il preambolo lo definisse “*legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della monarchia*”, si ricollega tradizionalmente alla forza formale della Carta in relazione alla legge ordinaria statale e alla sua posizione nella gerarchia delle fonti di produzione del diritto². Pertanto è considerato flessibile quel Testo nella quale le norme costituzionali, sebbene logicamente e politicamente sovraordinate rispetto alle norme legislative ordinarie, possono in qualunque

¹ Lo Statuto Albertino fu promulgato dal Re Carlo Alberto il 04 marzo 1848 e fu esteso al Regno d’Italia nel 1861. Formalmente restò in vigore fino al 1944, venendo poi parzialmente sostituito dalla “Costituzione provvisoria”, a sua volta destinata a essere sostituita *in toto* dalla Costituzione repubblicana del 1948: sul punto P. BARILE, voce *Costituzione italiana*, in *Nuovissimo Digesto Italiano*, Torino, Utet, 1959.

² Cfr., F. CUOCOLO, *Istituzioni di Diritto Pubblico*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 166.

RIVISTA DI DIRITTO E STORIA COSTITUZIONALE DEL RISORGIMENTO



momento essere modificate, abrogate o derogate con leggi ordinarie³. L'incapacità di resistenza all'intervento di norme ordinarie con la Carta contrastanti costituisce, dunque, la caratteristica fondamentale per poter cogliere il carattere rigido o flessibile di un documento costituzionale, nonché l'elemento che rende ragione della conseguenza per la preferenza di un modello flessibile sul piano della revisione costituzionale, già molto chiaro nella versione di Dicey (1835-1922) poi ripresa da Bryce (1838-1922)⁴: l'assenza di regole per il proprio mutamento diversamente da quello che avviene per le Costituzioni rigide⁵. Lo Statuto Albertino è sempre stato fatto rientrare all'interno di questa categoria, quanto meno fino all'entrata in vigore della legge 09 dicembre 1928, n. 2693, il cui articolo 12 prescriveva il parere obbligatorio del Gran Consiglio del Fascismo “*su tutte le*

³ Cfr., F. MODUGNO, *L'invalidità della legge*, I, Milano, Giuffrè, 1970, p. 70.

⁴ Si veda J. BRYCE, *Costituzioni flessibili e rigide*, Milano, Giuffrè, trad. it, 1998.

⁵ Si veda, ad esempio, l'art. 138 della Costituzione italiana vigente.



questioni aventi carattere costituzionale”, rendendo in questo modo “aggravato” ogni procedimento di modifica.

Parte della dottrina pubblicistica italiana ha però sottoposto a critica questa distinzione che si gioca su un piano esclusivamente formale, prescindendo dai contenuti e dalle scelte delle Costituzioni⁶. Il rischio è di attribuire il carattere rigido o flessibile a un Testo non tanto in ragione delle sue caratteristiche operazionali e sostanziali, quanto piuttosto sulla base della presenza o meno di un procedimento aggravato di revisione, con la conseguenza per cui la rigidità non sarebbe una qualità propria della Costituzione, ma derivante dalla sua complessità procedurale predisposta per un suo futuro ed eventuale mutamento.

⁶ In questo senso A PACE, *Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi*, Padova, Cedam, 2002.



In realtà ha ragione chi ritiene che questa distinzione tra Costituzioni flessibili e rigide sia irrilevante se non addirittura inutile⁷. Lo Statuto Albertino del 1848, come anche altre Carte ottocentesche, costituivano per i contemporanei “barriere al passato irrevocabile, anziché regolamenti giuridici della futura azione degli organi pubblici”⁸, “cioè segnavano il punto di non ritorno alla pretesa assolutistica del sovrano concedente”⁹. Seguendo il modello inglese del *King in Parliament*, Cavour stesso fece notare come imm modificabile fosse lo stesso patto costituzionale, funzionando in senso bidirezionale: la monarchia non avrebbe più potuto fare a meno del Parlamento, compreso il suo ramo liberamente eletto (il Senato era di nomina regia) e le Camere, a loro volta, non avrebbero più potuto proporsi in senso costituente, ossia come rappresentanza esclusiva della Nazione al

⁷ Così R. BIN, *Che cos'è la Costituzione?*, in *Quad. Cost.*, n. 1/2007, p. 13.

⁸ Sul punto F. RACIOPPI – I BRUNELLI, *Commento allo Statuto del Regno*, I, Torino, 1909, p. 194.

⁹ Ancora R. BIN, *Che cos'è la Costituzione?*, op. cit., p. 13.



di là e senza la monarchia¹⁰. Ne consegue, quindi, che nessuna legge ordinaria avrebbe potuto modificare la reciproca vincolatività di Camere e Corona, pena il venir meno del fondamento filosofico-politico-giuridico su cui il patto costituzionale del 1848 si fondava. La capacità dello Statuto di adeguarsi alle trasformazioni politiche e di seguirne l'evoluzione¹¹ non ha fatto venir meno i presupposti della immodificabilità del patto, quanto meno fino all'avvento del fascismo, poiché la sua derogabilità o modificabilità per legge o per via consuetudinaria richiedeva sempre l'accordo delle due Camere e del Re. In altri termini, la sua "flessibilità" era tale nella misura in cui non metteva in pericolo la tenuta dell'accordo Re-Parlamento, il loro reciproco riconoscimento e la forma dello

¹⁰ Cfr., in merito, M. FIORAVANTI, *Per una storia della legge fondamentale in Italia: dallo Statuto alla Costituzione*, in M. FIORAVANTI (a cura di), *Il valore della Costituzione*, Bari, Laterza, 2009, p. 7.

¹¹ Cfr., C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia 1848/1994*, Bari, Laterza, 2002, p. 35.



Stato liberale quale cornice “entro la quale la discrezionalità della maggioranza governante era in grado di concretare armonicamente le finalità del soggetto sociale (la borghesia) di riferimento”¹².

A questo si aggiunga che, per la prima generazione degli operatori e applicatori delle disposizioni statutarie, vi erano anche alcuni contenuti dello Statuto che traducevano in un testo scritto principi così fondamentali (ad esempio il principio di separazione dei poteri), la cui modificazione/abrogazione ad opera di leggi ordinarie avrebbe comportato una violazione della stessa ragione dell'esistenza dello Stato¹³: la protezione degli stessi diritti naturali per i giusnaturalisti (si pensi alla formulazione dell'art. 29 per cui “*Tutte le proprietà, senza eccezioni, sono inviolabili*”), la tutela del livello ormai raggiunto di definitive e insuperabili

¹² Sul punto M. PEDRAZZA GORLERO, *Il patto costituzionale*, Padova, Cedam, 2008, p. 181.

¹³ Le considerazioni sono di G. BOGNETTI, *Cos'è la Costituzione? A proposito di un saggio di Roberto Bin*, in *Quad. Cost.*, n. 1/2008, pp. 8-9.



istituzioni giuste per i sostenitori della progressiva attuazione della libertà e della civiltà. Solo in seguito, con l'affermarsi nel costituzionalismo del pensiero positivistico, per cui lo Stato è titolare di una potestà assoluta, si arrivò a sostenere la tesi dell'illimitato potere del legislatore a modificare a suo arbitrio l'ordinamento esistente¹⁴.

¹⁴ Ancora G. BOGNETTI, *Cos'è la Costituzione? A proposito di un saggio di Roberto Bin*, op. cit., p. 8.

